



AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118
C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it
ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 16.05.2019

Info/63(R)/05.19/IMPIANTI DI INCENERIMENTO/La Corte UE sullo "Sblocca Italia" e un DDL alla Camera

**IMPIANTI DI INCENERIMENTO:
LA PRONUNCIA PREGIUDIZIALE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE
SULLA LEGGE ITALIANA "SBLOCCA ITALIA"
ANCHE GLI INCENERITORI RIENTRANO NELLA GERARCHIA
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI.
UN DDL IN PREPARAZIONE ALLA CAMERA
CHE AMPLIA IN MATERIA I POTERI DELLE REGIONI**

In occasione della pronuncia pregiudiziale della Corte di Giustizia UE facciamo un sunto dei pregressi sulla questione del sì o no agli impianti di incenerimento in Italia.

Alcune associazioni capitanate dal "Movimento legge rifiuti zero per l'economia circolare" avevano fatto **ricorso al Tar Lazio contro il Dpcm attuativo dell'art.35 dello "Sblocca Italia"**, che prevede un potenziamento degli inceneritori come elemento per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti; a sua volta il Tar aveva richiesto, nel corso del contenzioso, **l'intervento alla Corte di giustizia Ue**, che, appunto, l'8 maggio scorso si è pronunciata con causa C-305/18 (riportata in allegato) sul decreto "Sblocca Italia" (D.L. n. 133 del 12 settembre 2014 convertito con Legge 11 novembre 2014, n. 164) il quale, lo ricordiamo, proponeva all'art. 35 una rete nazionale integrata di inceneritori, rendendoli "*infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale*", allo scopo di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore, oltre che al fine di limitare il conferimento di rifiuti in discarica.

In sostanza sono due i punti sollevati dai comitati in tribunale, e riguardano l'interpretazione della Direttiva Vas (la 2001/42/CE) e quella sui rifiuti (la 2008/98/CE), cioè in sintesi:

- se è **coerente attribuire agli inceneritori** (o meglio ai termovalorizzatori in quanto prevedono recupero di energia), individuati dal Dpcm il valore di "*infrastrutture di interesse nazionale*" alla luce della gerarchia europea per una corretta gestione dei rifiuti, dato che una simile qualificazione non è stata parimenti riconosciuta dal legislatore interno agli impianti volti al trattamento dei rifiuti a fini di riciclo e riuso;
- se è corretto stabilire il potenziamento di questa infrastruttura **senza una preventiva Valutazione ambientale strategica**.

Per quanto riguarda il primo punto, la Corte di giustizia Ue richiama il "sacrosanto" principio europeo della **gerarchia dei rifiuti**, che è composta, nell'ordine, dalle seguenti possibilità: prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia (fattispecie in cui ricadono anche i termovalorizzatori), smaltimento.

Il che significa che tutte queste opzioni sono ricomprese nella gerarchia, e che nell'applicarla «*gli Stati membri – riporta la Corte – adottano misure volte a incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo.*

A tal fine può essere necessario che flussi di rifiuti specifici si discostino dalla gerarchia laddove ciò sia giustificato dall'impostazione in termini di ciclo di vita in relazione agli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti».

In definitiva, per la Corte, il principio della gerarchia dei rifiuti «*deve essere interpretato nel senso che non osta (...) ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che qualifica gli impianti di incenerimento dei rifiuti come “infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale”, purché tale normativa sia compatibile con le altre disposizioni di detta direttiva che prevedono obblighi più specifici».*

Per quanto riguarda invece il secondo punto, ovvero il rapporto tra il Dpcm e la **direttiva Vas** (Valutazione Ambientale Strategica), la Corte di giustizia Ue afferma chiaramente che «*una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, costituita da una normativa di base e da una normativa di esecuzione, che determina in aumento la capacità degli impianti di incenerimento dei rifiuti esistenti e che prevede la realizzazione di nuovi impianti di tale natura, rientra nella nozione di “piani e programmi”, ai sensi di tale direttiva, qualora possa avere effetti significativi sull'ambiente e deve, di conseguenza, essere soggetta ad una valutazione ambientale preventiva».*

Quindi in sintesi l'opinione della Corte UE sull'ammissibilità di atti programmatori che prevedono un potenziamento di impianti di incenerimento è positiva nel senso che possono essere dichiarati impianti strategici e non ostano al principio di gerarchia qualora se ne valuti la necessità e la compatibilità ambientale attraverso il ricorso alla VAS.

Come ulteriore e ultimo aggiornamento è giunta notizia che, proprio due giorni dopo la pronuncia della Corte UE, il 10 maggio scorso, è stato assegnato alla **Commissione Ambiente della Camera un DDL** (testo in allegato) **intenzionato a modificare la “mappatura” del fabbisogno di inceneritori in Italia ricalibrando le competenze fra Stato e Regioni.**

In sostanza setterebbe **allo Stato il compito di definire la capacità complessiva degli impianti** di trattamento di rifiuti urbani e assimilati e degli impianti di incenerimento e recupero attualmente in esercizio in ciascuna Regione e **alle Regioni, invece, di dare attuazione al programma definito a livello statale.**

Nell'attuare ciò le Regioni dovranno predisporre i relativi Piani “*tenendo in conto comunque della necessità degli impianti di incenerimento e termovalorizzazione per i rifiuti urbani che in ogni caso residuano dopo la raccolta differenziata perché non tutti i rifiuti urbani possono essere riciclati*”

Nel caso di adempienza delle Regioni è previsto anche un potere sostitutivo dello Stato con “*commissario ad acta*” ai fini dell'attuazione del programma.

L'attuale DPCM per adesso non prevede la sottoposizione dello strumento programmatico alla VAS, come invece risulterebbe necessaria a seguito della pronuncia della Corte Europea sopra illustrata.

Consigliamo la lettura del DDL attualmente all'esame della Commissione Ambiente della Camera.

Vista l'importanza strategica della questione per la grave carenza di impiantistica terremo gli operatori aggiornati sui successivi sviluppi della questione